



Sent. n. 176/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 38155** del registro di Segreteria, sul conto giudiziale n. 20531 reso da Marcello Angiulli (C.F. NGLMCL57E04L049D) nella qualità di consegnatario delle targhe per veicoli a motore presso l'Ufficio Provinciale di Taranto della Direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione, per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 7 marzo 2022.

Visto l'atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 133/2026;

Uditi nell'udienza pubblica del 15 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Maria Teresa Savino - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso -, il P.M., in persona del S.P.G. Daniele Giannini, assente l'agente contabile;

Esaminati gli atti di causa;

FATTO E DIRITTO

Con la relazione indicata in epigrafe, il Magistrato istruttore ha proposto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, evidenziando che il

	conto concerne l'ultima gestione dell'agente contabile, rientrando quindi la	
	fattispecie in esame fra quelle di cui all'art.147 comma 3 lett. b) c.g.c..	
	Pertanto, pur non rilevando alcuna irregolarità, ha rimesso il conto all'esame	
	del Collegio chiedendone la declaratoria di regolarità ed il conseguente	
	discarico dell'agente contabile.	
	La Procura regionale ha depositato le proprie conclusioni, concordando con il	
	Magistrato istruttore.	
	L'agente contabile non si è costituito.	
	Come già chiarito dal Magistrato istruttore nella sopra indicata relazione,	
	l'art.147 comma 3, lett. b) c.g.c. prevede la fissazione dell'udienza collegiale	
	per i conti relativi all'ultima gestione dell'agente contabile.	
	La giurisprudenza, al riguardo, ha specificato che tale adempimento ha	
	carattere prettamente sostanziale, finalizzato a prendere formalmente atto	
	della chiusura della gestione dell'agente contabile anche per acclararne la	
	regolarità, disposto nell'interesse dello stesso agente contabile al fine di	
	liberarsi in via definitiva da eventuali responsabilità connesse alla gestione	
	sottoposta all'esame (cfr. Sez. Giurisdiz. Puglia, 13 gennaio 2026, n.7; Corte	
	dei conti, Sez. Giurisdiz. Veneto, 30 maggio 2025, n.179).	
	Ciò premesso, in assenza di rilievi, il Collegio ritiene vi siano i presupposti	
	per procedere conformemente a quanto richiesto dal Magistrato deferente e	
	della Procura regionale.	
	Non vi è luogo a procedere per le spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio n. 38155 , dichiara regolare il conto	
	2	

